



## **SPECIFICA TECNICA**

### **Servizio di Assistenza e Consulenza assicurativa**

**CIG: 9260465976**

#### **PREMESSA**

Acquirente Unico S.p.A. (di seguito “AU”) è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell’evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di AU a beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la gestione dello portello per il Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio Conciliazione e del Sistema Informativo Integrato (SII).

AU gestisce altresì il Portale Offerte per la comparazione terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato e il Portale Consumi che, dal primo luglio 2019, consente a tutti i consumatori di energia l’accesso alle proprie informazioni contrattuali e di consumo relativamente sia all’elettricità che al gas. Con l’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è soppressa dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL. In base al su citato provvedimento le relative funzioni e competenze, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi saranno attribuiti in regime di separazione contabile ad AU per il tramite dell’OCSIT.

Con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" sono state affidate ad AU attività dei servizi tecnici e amministrativi per l’uso e la circolazione delle bombole di metano per autotrazione, previste dalla legge n. 640 del 1950 che attualmente sono svolte da Società Fondo Bombole Metano S.p.A.. La data di piena operatività di AU nell’esercizio delle citate attività verrà determinata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **1. OBIETTIVO ED AMBITO DELLA RICHIESTA**

Oggetto della presente Specifica Tecnica è un servizio di assistenza e consulenza assicurativa (servizio di brokeraggio) in favore di AU nelle funzioni di OCSIT, nonché per la società SFBM spa che verrà acquisita da AU in base a quanto disposto dall'art. 62 bis della Legge 120/2020,

L'incarico di assistenza e consulenza comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. supporto nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi “all risk danni alle merci” nonché “RC danno ambientale ed eventuale ripristino” e nella gestione ed esecuzione dei medesimi;
2. supporto nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, per la società SFBM; per i danni materiali diretti (incendi e guasti alle macchine) nonché contratti per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità del datore di lavoro (RCO).
3. realizzazione del programma assicurativo valutando l'importo di appropriati limiti di risarcimenti / capitali da assicurare, in relazione all'entità dei rischi “probabili” evidenziati attraverso l'identificazione, l'analisi e la quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività di gestione e deposito di prodotti petroliferi. L'individuazione dei rischi specifici dovrà avvenire attraverso:
  - eventuali sopralluoghi, con i referenti di OCSIT, nei depositi presso cui AU nelle funzioni di OCSIT detiene le merci di proprietà, al fine di identificare i vari rischi;
  - incontri programmati con i referenti di AU nelle funzioni di OCSIT, anche tramite utilizzo di liste di controllo per la mappatura dei rischi, delle risorse, dei pericoli e dei loro fattori aggravanti;
4. successivamente all'individuazione dei rischi e valutate le tecniche di prevenzione attuali predisposizione di una strategia di protezione e prevenzione ulteriore, qualora necessaria;
5. individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze di AU nelle funzioni di OCSIT e di SFBM;
6. analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;

7. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
8. supporto tecnico specialistico nell'espletamento delle gare mediante:
  - redazione del capitolato tecnico di gara e della documentazione tecnica pertinente alla gara;
  - supporto e assistenza alle varie fasi della procedura per ogni esigenza tecnico- assicurativa (chiarimenti ai candidati, esplicazione dei dati assicurativi, relazioni tecniche su particolari problematiche emerse, ecc.).
  - supporto anche mediante un'attenta osservazione del mercato assicurativo e accurata analisi dei rischi per facilitare la maggior partecipazione possibile ed evitare gare deserte;
9. assistenza nella successiva fase di esecuzione dei contratti assicurativi (assistenza tecnico- assicurativa in relazione all'interpretazione delle clausole, al contenuto e alla tempistica degli adempimenti, ecc.);
10. gestione dei sinistri e assistenza, laddove richiesto, nella predisposizione delle relative denunce (raccolta dati ed informazioni e supporto nell'istruttoria, verifica e ricostruzione della dinamica dell'evento, elaborazione di strategie di prevenzione e potenziale riduzione della frequenza dei sinistri tramite attività di prevenzione e protezione dei rischi, ecc.). Il fornitore provvederà ad effettuare almeno le seguenti attività:
  - analisi di merito del sinistro;
  - inoltro delle denunce alla Compagnia entro 1 giorno dal ricevimento (immediata attivazione in caso di sinistri più gravi, con intervento in loco del nostro personale specializzato per fornire l'assistenza necessaria);
  - monitoraggio ed interruzione della prescrizione;
  - supporto nella definizione e quantificazione del danno;
  - gestione della chiusura dei sinistri e relativa comunicazione ad AU ed SFBM con

indicazioni relative alla correttezza della liquidazione, applicazione di eventuali franchigie e /o scoperti ed analisi di eventuali motivazione di rigetto delle pratiche.

## **2. DURATA DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto della presente avranno inizio a partire dalla data di aggiudicazione della presente procedura, comunicata da AU tramite mail PEC, fino al giorno in cui scadrà l'ultimo contratto di assicurazione in essere e comunque per un periodo non inferiore a 36 mesi.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 36 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà superare i sei mesi. L'aggiudicatario del servizio, pertanto, si impegna a garantire in ogni caso la continuità del servizio sino all'individuazione del nuovo operatore economico. Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art 109 del D.lgs. 7.9.2005 n. 209. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

## **3. VALORE DELL'APPALTO**

Il valore stimato per l'appalto per l'intera durata prevista, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) è pari a quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

RAMI ASSICURATIVI	Premi annui imponibili	Aliquota provigionale fissa	Provvigioni su base annua Stimate	Provvigioni su affidamento 72 mesi	durata
Rami elementari	€ 1.000.000,00	10 %	€ 100.000,00	€ 600.000,00	

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del CIG.

#### **4. CORRISPETTIVO**

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per AU alcun onere finanziario diretto nè presente, nè futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulati i futuri contratti con una commissione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio) o già vigenti alla data di decorrenza del servizio.

La commissione di brokeraggio, che verrà riportata in sede di gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi all'interno della "clausola broker", sarà corrisposta nella misura fissa del 10 % per il ramo assicurativo elementare.

#### **5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo *ex art. 95, comma 2, del Codice*.

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice, l'elemento relativo al prezzo assumerà la forma di un prezzo fisso, rappresentato dalla commissione di brokeraggio assicurativo che è pari al **10 %** per il ramo assicurativo elementare.

Pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'attribuzione del punteggio avverrà con le modalità di seguito riportate:

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta Tecnica	100
Offerta Economica	0

TOTALE	100
--------	-----

Il punteggio all'offerta tecnica verrà attribuito in base agli elementi e ai criteri di valutazione di seguito riportati:

<b>ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>
<b>A) Metodologia gestione operativa</b>	<b>MAX 25 PUNTI</b>
- Analisi e valutazione dei rischi tipici della società nelle funzioni di OCSIT	10
- Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei, ed ogni altra attività amministrativo contabile connessa	15
<b>B) Modalità di assistenza nelle varie fasi della procedura di gara</b>	<b>MAX 25 PUNTI</b>
- Assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione di gara	15
- Assistenza e consulenza durante tutte le fasi della gara	10
<b>C) Modalità di assistenza nella gestione e nella rendicontazione dei sinistri</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
- Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri	10
- Fornitura di strumenti informatici a supporto della gestione dei sinistri	10
<b>D) Attività di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di Pareri in risposta ai quesiti in materia assicurativa</b>	<b>MAX 10 PUNTI</b>
<b>E) Assetto organizzativo della società di brokeraggio</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
- Strutture tecniche ed organizzative	10
- CV del referente di servizio	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>100</b>

## **6. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La documentazione tecnica dovrà essere predisposta in conformità a quanto precisato dalla presente specifica tecnica.

L'offerta tecnica consiste nella dettagliata descrizione tecnica delle modalità svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste al punto 1) della presente.

Ai fini della valutazione tecnica la società partecipante dovrà presentare un documento in cui dovrà illustrare le modalità con cui erogherà i servizi sopra elencati, indicare i profili professionali che saranno coinvolti nell'erogazione del servizio ad AU nelle funzioni di Organismo centrale di stoccaggio italiano; allegare i *curricula* delle risorse impegnate. \*

\*A tal fine si rappresenta che i dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii.

La presentazione di offerta tecnica costituisce accettazione e conferma della percentuale di remunerazione del broker fissata nella misura fissa del 10 % per il ramo assicurativo elementare e che sarà riprodotta nelle "clausole broker" contenute nelle polizze assicurative stipulate con l'intervento del Broker.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio ed al rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

## **8. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

AU provvederà al pagamento dei premi assicurativi, entro i termini contrattualmente previsti, per il tramite del Broker su cui incombe l'onere di trasmettere ad AU i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. La corresponsione degli

importi al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c. Il Broker si impegna a rilasciare ad AU le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Il Broker deve consegnare ad AU, non oltre le 24 ore successive all'avvenuto pagamento, le ricevute di pagamento del premio e gli atti di quietanza.

Laddove il Broker non provvedesse al pagamento del premio risponderà delle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento nonché dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art 3 della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e segnatamente quanto stabilito nella determina n. 4/11 della AVCP che al punto 4.10 prevede espressamente che "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni 37 prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale."

## **9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI**

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applica quanto previsto all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. E' consentita



la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. I suddetti soggetti devono presentare una dichiarazione di impegno a costituire l'RTI, indicando il ruolo e la quota assunta per l'esecuzione dell'appalto e che, in caso di aggiudicazione della procedura di selezione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell' art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura di selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura di selezione medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura di selezione sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di selezione sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'operatore economico

invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di propri operatori.

Ogni impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo dovrà altresì presentare compilata, per le parti di propria competenza, la medesima dichiarazione di accettazione delle condizioni della procedura di selezione.

#### **10. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI.**

Il Broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### **11. SUBAPPALTO**

Si applica quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 10 della L. 238/2021.

#### **12. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati conferiti obbligatoriamente dai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla gara disciplinata dalla presente specifica tecnica ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

#### **13. CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione o all'interpretazione della presente Specifica tecnica, qualora non potessero essere risolte in via transattiva, saranno demandate, in via esclusiva al Foro di Roma.